SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 765)
Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1977 (V. *Stampato n.* **1000-ter**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 1977

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Art. 16, *ultimo comma*

TESTO ERRATO (*pag. 13*)	TESTO CORRETTO
In tutti i casi in cui il decreto di revoca dell'assegnazione, emesso dal presidente del competente IACP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non sia immediatamente seguìto dal rilascio dell'immobile, l'occupante dovrà, a decorrere dalla data del decreto stesso, corrispondere, a titolo di penale, in aggiunta al canone dovuto, comunque non inferiore a quella derivante dall'applicazione del primo e del secondo comma del presente articolo.	In tutti i casi in cui il decreto di revoca dell'assegnazione, emesso dal presidente del competente IACP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non sia immediatamente seguìto dal rilascio dell'immobile, l'occupante dovrà, a decorrere dalla data del decreto stesso, corrispondere, a titolo di penale, in aggiunta al canone mensile, una somma pari al canone dovuto, comunque non inferiore a quella derivante dall'applicazione del primo e del secondo comma del presente articolo.